Corte di Cassazione – Penale (il ritardo del medico "per prassi" non giustifica)

II fatto

La Corte d'appello di Napoli in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto una dottoressa imputata per il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ritenendo che il ritardo realizzato e consistito nell'essersi recata in ambulatorio (attivo sin dalle ore 8 del mattino) alle 10, dopo essersi presentata al lavoro alle ore 9,06, non fosse idoneo ad integrare un danno rilevante all'andamento del servizio e non fosse apprezzabile.

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha ricorso contro la sentenza favorevole al sanitario.

Il diritto

Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 c.p., è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo e non necessariamente di particolare rilievo nella continuità o nella regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Il reato si realizza anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità delle attività.

Non può essere ritenuto giustificabile "per prassi" il ritardo di due ore in relazione a generici altri impegni di reparto **Esito del giudizio**

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del P.M. annullando la sentenza per intervenuta prescrizione. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale - Sez. VI; Sent. n. 36253 del 06.10.2011